



**Comune di Arluno**

Piazza De Gasperi, 7

20010 – Arluno (Città Metropolitana di Milano)

---

## ***REGOLAMENTO AREE ATTREZZATE PER LO SGAMBAMENTO CANI***





**Comune di Arluno**

Piazza De Gasperi, 7

20010 – Arluno (Città Metropolitana di Milano)

---

## INDICE

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO – ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

Art. 5 – IGIENE E CURA DEI LUOGHI

Art. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 7 – DISPOSIZIONI OPERATIVE E GESTIONALI

Art. 8 – SANZIONI

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE



## **REGOLAMENTO PER AREE ATTREZZATE PER SGAMBAMENTO CANI**

### **Art. 1 - FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo di aree che il Comune di Arluno intende mettere a disposizione dei possessori di cani per permettere l'attività motoria e di socializzazione dei medesimi animali in spazi dove possano essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio e museruola. In condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.
2. L'accesso alle aree, appositamente recintate ed attrezzate, sarà consentito a tutti i cittadini che posseggono uno o più cani in regola con le disposizioni sanitarie.

### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme regolamentari di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddette aree di sgambamento.

### **Art. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE**

1. Le aree di sgambamento per cani sono previste per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico e che ne favoriscano la socializzazione.

### **Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO – ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA**

1. Ogni proprietario/conduuttore è responsabile del proprio cane. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari o di chi ne ha la custodia.  
I cani devono essere sempre sotto il controllo del proprietario/conduuttore, che deve stare all'interno dell'area insieme all'animale.  
Anche i bambini e ragazzi, fino a 16 anni, che accedono all'area cani, devono sempre essere sotto la supervisione di un adulto.
2. E' vietato l'accesso ai cani il cui il proprietario/conduuttore non abbia conseguito 16 anni.



## Comune di Arluno

Piazza De Gasperi, 7

20010 – Arluno (Città Metropolitana di Milano)

---

3. All'interno dell'area è ammessa la presenza di massimo 5 cani. Ogni proprietario/conduuttore potrà accedere all'area con uno o più cani sempre rispettando il numero limite di 5 contemporaneamente presenti.
4. Ogni cane che accede all'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento che lo identifichi all'anagrafe Canina del Comune di residenza e con medaglietta riportante il numero di telefono del proprietario.
5. Potranno accedere all'area solo animali vaccinati e trattati contro parassiti interni ed esterni.
6. Non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita e cani malati o in carenza di salute.
7. I cani femmina in periodo riproduttivo (calore), non possono accedere all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali. I proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
8. I proprietari/conduuttori degli animali, hanno l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.
9. Prima di entrare il proprietario/conduuttore dovrà assicurarsi che non ci siano elementi di incompatibilità con chi sta già usufruendo dell'area. Nell'attesa dell'uscita dell'animale incompatibile si sconsiglia di sostare nelle immediate vicinanze degli accessi all'area. Ogni proprietario/conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 20 minuti correlato alla presenza o meno di altri cani in attesa di entrare nell'area o che siano incompatibili con il proprio cane.
10. Per l'accesso all'area di sgambamento i proprietari/conduuttori dei cani dovranno avere a disposizione specifica museruola, da poter applicare agli animali in caso di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali presenti o su richiesta delle Autorità competenti.
11. I proprietari/conduuttori non dovranno permettere all'animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali o persone. Nel caso di incompatibilità tra i cani devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e guinzaglio: ogni proprietario/conduuttore è responsabile del proprio cane.
12. I proprietari/conduuttori degli animali, hanno l'obbligo di richiudere il cancello entrando e uscendo dall'area.
13. Prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduuttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo di museruola. Anche al di fuori di questi orari è necessario evitare che il cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo.
14. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione



## **Comune di Arluno**

Piazza De Gasperi, 7

20010 – Arluno (Città Metropolitana di Milano)

---

completa da parte di tutti i cittadini. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere eventuali iniziative di sensibilizzazione per una miglior convivenza tra i cani e i loro proprietari o dimostrazioni pubbliche.

15. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
16. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

### **Art. 5 – IGIENE E CURA DEI LUOGHI**

1. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari/conduitori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori e/o cestini portarifiuti messi a disposizione.
2. Non devono essere arrecati danni alle piante, alle strutture, alle attrezzature e non devono essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere.
3. I proprietari/conduitori del cane hanno l'obbligo di ricoprire buche scavate.
4. In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette e/o qualsiasi eventuale attrezzatura.

### **Art. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
2. Provvederà inoltre alle manutenzioni ordinarie delle attrezzature presenti.

### **Art. 7 – DISPOSIZIONE OPERATIVE E GESTIONALI**

1. Le aree di sgambamento disciplinate dal presente regolamento verranno individuate e definite, anche in fasi temporali diverse, con specifica deliberazione di Giunta Comunale.



## **Comune di Arluno**

Piazza De Gasperi, 7

20010 – Arluno (Città Metropolitana di Milano)

---

2. Nelle aree di sgambamento sarà possibile, previo specifico benestare del Comune, installare eventuali manifesti e/o striscioni pubblicitari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. In caso di eventuale gestione delle aree da parte di terzi dovrà essere preventivamente sottoscritta specifica convenzione con il Comune per la regolamentazione d'uso delle aree stesse.

### **Art. 8 – SANZIONI**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento per l'accesso all'area di sgambamento per cani è punita mediante l'applicazione di sanzioni amministrative a cura della Polizia Municipale che potranno variare da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis T.U.D. Lgs 267/2000.
2. Il personale del Servizio Veterinario dell'ATS ha la libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

### **Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della specifica deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.